



BREVI CENNI STORICI

Lo Statuto albertino, emanato da Carlo Alberto di Savoia-Carignano il 4 marzo 1848, modificò profondamente la forma di governo sino ad allora vigente nel Regno di Sardegna, prevedendo un sistema bicamerale fondato su:

- 1) una Camera elettiva, la **Camera dei deputati** (articoli 39 e successivi), composta di deputati scelti a suffragio ristretto dai collegi elettorali;
- 2) un Senato vitalizio di nomina regia, il **Senato del Regno**, composto da membri nominati a vita dal Re (articolo 33).

Lo Statuto e il Regio editto sulla legge elettorale 17 marzo 1848, n. 680, furono l'origine degli ordinamenti elettorali del Regno d'Italia.

Il **diritto di voto** era riconosciuto agli uomini di età superiore a 25 anni, alfabeti e che pagassero un certo tributo ("il censo"). Si derogava al requisito del censo per nove categorie di elettori (magistrati, impiegati civili a riposo dotati di una pensione superiore a 1.200 lire, professori delle università e delle scuole regie e provinciali, ufficiali, liberi professionisti, membri di accademie di scienze e delle camere di agricoltura), ammessi nelle liste elettorali sulla base di un criterio di capacità intellettuale.

Per gli elettori residenti in Sardegna e per alcune altre categorie (artigiani, industriali, commercianti, ecc.) il requisito del censo era sostituito da forme di accertamento induttivo della ricchezza, basati sul valore locativo dei beni immobili da essi posseduti.



Si svolsero le prime elezioni della Camera dei deputati del Regno d'Italia

Nel 1848, il territorio del Regno di Sardegna venne ripartito dapprima in 204 collegi uninominali, successivamente in 222, in ognuno dei quali era eletto un deputato col criterio della maggioranza assoluta al primo scrutinio e della maggioranza relativa al ballottaggio fra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti.

Al primo scrutinio si richiedeva il *quorum* di un terzo degli elettori e di oltre la metà dei votanti.

Il sistema applicato fu il maggioritario nominale a doppio turno.

Con la legge 20 novembre 1859, n. 3778, che riformò la legge elettorale 17 marzo 1848, n. 680, per effetto dell'annessione di nuove province, il numero dei collegi uninominali veniva portato a 387 e si stabiliva che per l'elezione dei candidati deputati al primo scrutinio era necessario raccogliere un numero di voti maggiore del terzo degli elettori del collegio (*quorum* degli elettori) e maggiore della metà dei suffragi dati dagli elettori intervenuti (*quorum* dei votanti).

La legge restò in vigore sino alla riforma del 1882; con il Regio Decreto n. 999 del 24 settembre venne approvato il testo unico della legge elettorale politica che adottò lo scrutinio di lista.



I collegi uninominali esistenti vennero raggruppati in piccoli collegi plurinominali, nei quali il numero dei seggi assegnato variava da 2 a 5. Gli elettori dei collegi sino a 4 seggi avevano facoltà di scrivere nella scheda tanti nomi quanti erano i deputati da eleggere (lista maggioritaria); nei collegi con 5 seggi gli elettori non potevano scrivere più di quattro nomi (voto limitato).



**Legge 30
giugno 1912,
n. 666**

Suffragio universale maschile

L'elettorato attivo fu esteso a tutti i cittadini uomini di età superiore ai 30 anni senza alcun requisito di censo né di istruzione, restando ferme per i maggiorenni di età inferiore ai 30 anni le condizioni di censo o di prestazione del servizio militare o il possesso di titoli di studio già richiesti in precedenza

Sul piano del diritto all'**elettorato attivo**, il limite di età previsto dalla previgente legislazione fu abbassato a 21 anni, mentre fu mantenuto il requisito dell'alfabetismo (legge 16 dicembre 1918, n. 1985); il criterio del censo non costituì più il titolo principale per l'elettorato attivo, perché questo fu concesso, indipendentemente dal censo, a tutti gli alfabeti che avessero superato le prove del corso elementare obbligatorio (o equivalenti), o fossero in possesso del titolo di studio superiore, agli impiegati pubblici (tranne gli uscieri e gli operai), a coloro che avessero tenuto per un anno l'ufficio di consigliere comunale o provinciale, di giudice conciliatore, di presidente o direttore di società commerciali, agli ufficiali e sottufficiali in servizio o in congedo.

Si susseguirono negli anni diverse modifiche normative alla legge elettorale (sulla disciplina delle incompatibilità dei deputati, sulle norme relative all'iscrizione e alla tenuta delle liste elettorali, sull'aumento del numero dei collegi, ecc.) fino alla **soppressione** della **Camera dei deputati** con la legge 19 gennaio 1939, n. 129, sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni composta di Consiglieri Nazionali, non di origine elettiva.



**Decreto
legislativo
luogotenenziale
1 febbraio
1945, n. 23**

Suffragio femminile

La norma estendeva il **diritto di voto** alle donne (ma **non l'eleggibilità**) che avessero almeno 21 anni (articolo 1), ordinava la compilazione di liste elettorali femminili distinte da quelle maschili (articolo 2) ed escludeva le prostitute che esercitavano "*il meretricio al di fuori di luoghi autorizzati*" (articolo 3, abrogato successivamente nel 1947)



**Decreto
legislativo
luogotenenziale
10 marzo 1946,
n. 74**

L'**eleggibilità** delle donne veniva sancita con l'articolo 7, che recitava "*Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età*"

Con il decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, pochi giorni dopo il referendum del 2 giugno, che aveva trasformato l'Italia in Repubblica, ponendo fine alla monarchia sabauda, ed eletto l'Assemblea Costituente incaricata di redigere la nuova Costituzione, fu disposta la **cessazione** delle funzioni del **Senato** vitalizio a partire dal giorno successivo, successivamente soppresso con la legge costituzionale 14 novembre 1947, n. 3.



Con il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, fu introdotta la legge elettorale proporzionale per gestire le elezioni dei deputati dell'Assemblea Costituente.

Il territorio della Nazione venne ripartito in 32 collegi plurinominali formati da 2 o più province, quasi tutti entro i limiti della regione (ad eccezione della Valle d'Aosta costituita in unico collegio, regolata da norme speciali), ai quali fu attribuito un numero di seggi variabile a seconda della popolazione.

I deputati da eleggere erano 573 suddivisi in collegi, ognuno dei quali eleggeva un minimo di 7 deputati, secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A, allegata al decreto citato.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali formava il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residui.

Le norme per l'elezione della **Camera dei deputati** vennero emanate con la legge 20 gennaio 1948, n. 6, la quale si riferì al decreto legislativo luogotenenziale n. 74/1946, e quelle per il **Senato della Repubblica** con la legge 6 febbraio 1948, n. 29.

La legge elettorale del Senato prevedeva che il territorio di ogni Regione fosse diviso in tanti collegi uninominali quanti senatori le spettavano; ciascun candidato nei collegi uninominali doveva però collegarsi ad almeno due candidati in altrettanti collegi della stessa Regione. Risultavano eletti quei candidati che, nel rispettivo collegio, avessero ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65% dei votanti. Ove nessun candidato aveva raggiunto il 65% dei voti validi, si applicava un sistema di tipo proporzionale.

Fino al 1993, a parte la breve parentesi della legge 31 marzo 1953, n. 148 (cosiddetta "*legge truffa*", abrogata dalla legge 31 luglio 1954, n. 615), e alcune minime modifiche normative apportate successivamente, l'elezione dei parlamentari italiani era stata regolata da un sistema proporzionale puro a liste concorrenti con la possibilità per l'elettore di esprimere preferenze.

La legge n. 148/1953 introdusse un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse superato la metà dei voti validi

Con l'approvazione delle leggi 4 agosto 1993, n. 276, per l'elezione del Senato, e n. 277, per l'elezione della Camera, venne introdotto in Italia un sistema elettorale misto (75% maggioritario e 25% proporzionale).

Il sistema era caratterizzato dall'elezione **di tre quarti dei deputati** e di **tre quarti dei senatori** (475 deputati e 232 senatori) con sistema maggioritario a turno unico nell'ambito di collegi uninominali. I restanti seggi (155 per la Camera dei deputati e 83 per il Senato della Repubblica) venivano attribuiti con il sistema proporzionale:

- alla **Camera** ripartendoli, nelle 26 circoscrizioni (esclusa la Valle d'Aosta), tra le liste concorrenti che avessero superato la **soglia del 4%** dei voti in ambito nazionale;
- al **Senato** ripartendoli tra gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti nei collegi di ciascuna regione dai candidati non eletti.

Legge
Mattarella,
cosiddetta
"**Mattarellum**"



Due leggi di revisione costituzionale (17 gennaio 2000, n. 1, e 23 gennaio 2001, n. 1) hanno in seguito attribuito ai **cittadini italiani residenti all'estero** il diritto di eleggere, nell'ambito di una circoscrizione Estero, 6 senatori e 12 deputati.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha attuato la previsione costituzionale disciplinando l'**attribuzione** dei **seggi** assegnati alla circoscrizione Estero con **sistema proporzionale**.

Legge
Calderoli,
cosiddetta
"Porcellum"

La legge 21 dicembre 2005, n. 270, introduceva un sistema per l'elezione della Camera dei deputati di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale e liste bloccate.

La nuova disciplina prevedeva:

- i partiti politici che intendevano presentare liste di candidati potevano collegarsi tra loro in **coalizioni**;
 - i partiti che si candidavano a governare depositavano inoltre il loro **programma** e indicavano il nome del loro leader;
 - **liste bloccate**, l'elettore esprimeva un solo voto per la lista prescelta (non era previsto alcun voto di preferenza);
 - **abolizione** dei collegi uninominali (tranne il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta).
- alla **Camera**, erano ammesse alle **ripartizione dei seggi** le **coalizioni** che avevano raggiunto almeno il **10%** del totale dei voti validi a livello nazionale e, al loro interno, le **liste** che avevano ottenuto il **2%** dei voti, le **liste rappresentative di minoranze linguistiche**, coalizzate e non, con almeno il **20%** dei voti nella circoscrizione in cui concorrono, e le **liste singole** non collegate, o della coalizione che non aveva superato la **soglia di sbarramento**, che avevano avuto almeno il **4%** dei voti validi.

Alla coalizione di liste, o alla lista non coalizzata, più votata, qualora non aveva già conseguito almeno 340 seggi, era attribuito un **premio di maggioranza** tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione.

- al **Senato**, erano ammesse alle **ripartizione dei seggi** le **coalizioni** che avevano raggiunto almeno il **20%** del totale dei voti validi a livello regionale e, al loro interno, le **liste** che avevano ottenuto il **3%** dei voti validi, e le **liste singole** non collegate, o della coalizione che non aveva superato la **soglia di sbarramento**, che avevano ottenuto almeno l'**8%** dei voti validi.

Alla coalizione di liste, o alla lista non coalizzata che aveva ottenuto la maggioranza dei voti nella Regione ma che non conseguiva il **55%** dei seggi da questa assegnati, era attribuito un **premio di maggioranza** (una quota ulteriore di seggi).

La Corte Costituzionale, con sentenza n.1/2014 (4 dicembre 2013-13 gennaio 2014), dichiarò l'illegittimità costituzionale parziale della **legge Calderoli**, eliminando il



premio di maggioranza e le liste bloccate, introducendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza, ma la legge elettorale risultante, cosiddetta "**Consultellum**", non fu mai utilizzata.

Legge 6
maggio 2015,
n. 52,
cosiddetta
"**Italicum**"



Dichiarata in alcune sue parti costituzionalmente illegittima e parzialmente abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16 febbraio 2017, disciplinava **unicamente l'elezione della Camera dei deputati** a decorrere dal 1° luglio 2016, in sostituzione della precedente legge n. 270/2005 (Calderoli).

Il sistema prevedeva un **premio di maggioranza** alla singola **lista** che otteneva almeno il **40%** dei voti validi.

In caso di mancato raggiungimento di questa soglia, si passava al riparto proporzionale dei seggi tra tutti i partiti che avevano ottenuto almeno il 3% dei voti validi.

Non era prevista la possibilità per le liste di **collegarsi in coalizione**.

I seggi venivano attribuiti su 100 collegi plurinominali (a ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9).

Restavano i capilista bloccati nei 100 collegi ma se eletti in più collegi venivano scelti con sorteggio.

Ogni lista era composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati.

All'**elettore** era consentito esprimere fino a **2 preferenze**, per candidati di sesso diverso (cosiddetta "*doppia preferenza di genere*"), tra quelli che non erano capilista.

Erano quindi proclamati eletti dapprima i capolista, successivamente, i candidati che avevano ottenuto il maggior numero di preferenze.

L'articolo 2, comma 37, lettera a), legge n. 52/2015, ha introdotto l'articolo 4-bis alla legge n. 459/2001, recante "**Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo del comma citato**".



1. IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE

1.1. La scheda di sintesi

	 Camera dei Deputati	 Senato della Repubblica	
	Circoscrizioni	28	20
	Collegi uninominali (seggi)	232	116
	Collegi plurinominali	63	33
	Numero seggi nei collegi plurinominali	386	193
	Seggi circoscrizione Estero	12	6
	Eletti con maggioritario (collegi uninominali)	36%	
	Eletti con proporzionale (collegi plurinominali e circoscrizione Estero)	64%	
	Listini bloccati	1 candidato per lista/coalizione nel collegio uninominale da 2 a 4 candidati nel collegio plurinomiale	
	Pluricandidature	lo stesso candidato può candidarsi al massimo in 5 collegi uninominali	
	Parità di genere	60% uomini e 40% donne, o viceversa	
	Voto disgiunto	NO	
	Preferenze	NO, il voto è espresso tracciando uno o due segni (tranne voto circoscrizione Estero)	
	Soglie di sbarramento (partecipano al riparto dei seggi)	Le liste singole che ottengono almeno il 3% dei voti validi a livello nazionale Le coalizioni di liste che ottengono sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi e che contengono una lista (<i>infra-coalizione</i>) che ha ottenuto almeno il 3% dei voti, ovvero, per il Senato, una lista collegata che abbia raggiunto almeno il 20% a livello regionale	
	Premio di maggioranza	NO	
	Ballottaggio (2° turno di votazione)	NO	
	Introdotta dalla nuova legge elettorale n. 165/2017	Istituzione sezione web "Elezioni trasparenti" Deposito al Ministero dell'Interno dello statuto o della dichiarazione elementi minimi di trasparenza unitamente al contrassegno Altri soggetti che autenticano le sottoscrizioni delle liste di candidati Tagliando antifrode sulla scheda di voto Istruzioni di voto sulla scheda di voto Presentazione e ammissione delle candidature nella circoscrizione Estero	